



# COMUNE DI CINAGLIO

PROVINCIA DI ASTI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 del 15.03.2019

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - Anno 2019.**

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di marzo alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MINISCALCO FLAVIO - Sindaco	Sì
2. GUIDICINI BENEDETTA MARIA ROSARIA - Consigliere	Sì
3. FERRERO EMANUELA - Consigliere	Sì
4. CAVALLO GIORGIA - Consigliere	Sì
5. CORREA LAURA SILVINA - Consigliere	Sì
6. MOLINO PAOLA - Consigliere	Sì
7. RAIMONDO CLAUDIO - Consigliere	Sì
8. VERGNANO MARIA LUISA - Consigliere	Sì
9. GIAMPALMO CONCETTA - Consigliere	Sì
10. ANTONUCCI MASSIMILIANO - Consigliere	No
11. GIUZIO MICHELE - Consigliere	Sì
<b>Totale Presenti:</b>	<b>10</b>
<b>Totale Assenti:</b>	<b>1</b>

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BERNARDO Dott. Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MINISCALCO FLAVIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** l'art.1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013:

“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”;

**VISTO** il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

“Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.”;

**VISTO** il comma 14, art. 1, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che stabilisce:

- l'esclusione dalla tassazione l'immobile adibito ad abitazione principale a carico sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota ridotta allo 0,1 per cento.

I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

- nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo;

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTA** la propria deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 05/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale;

**RICHIAMATO** l'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei servizi e dei tributi locali contestualmente a quello di approvazione del bilancio di previsione;

**RICHIAMATE** la seguenti deliberazioni del Consiglio comunale:

- n. 5 del 05.04.2014 inerente le aliquote IMU 2014;
- n. 9 del 28.04.2015 inerente le aliquote IMU 2015;
- n. 6 del 26.04.2016 inerente le aliquote IMU 2016;
- n. 6 del 05.02.2017 inerente le aliquote IMU 2017;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri della Consiglio Comunale, n. 5 del 27.02.2018 con la quale si propone la conferma delle aliquote IMU per l'anno 2018;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

- art. 42, lett. F) ai sensi del quale il consiglio comunale definisce l'istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni relative alle aliquote e tariffe dei servizi;
- l'art. 48 ai sensi del quale la giunta compie tutti gli atti non riservati dalla legge al consiglio o non rientranti tra gli atti riservati dalla legge o dallo statuto al sindaco segretario o dirigenti;

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**VISTO** inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio);

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

**VISTO** l'art. 1, comma 42, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (LEGGE DI BILANCIO 2017), che ha prorogato il blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017, come di seguito riportato:

*42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;*

*b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016»;*

**CONSIDERATO** che il predetto comma 42, attraverso la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali. Come per il 2016 restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste, in particolare la tassa

sui rifiuti (TARI), il canone occupazione spazi e aree pubbliche ed il canone idrico;

**VISTI** gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.” (legge di bilancio 2019) pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 – Suppl. Ord. N. 62 in vigore dal 1° gennaio 2019, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 254, 801, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 989, 1006 e 1007 dell'art. 1 che entrano in vigore il 31/12/2018;

**PRESO ATTO** che per il 2019, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) non ha confermato il blocco delle aliquote di cui all'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 37, della L. n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospendeva l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 che ha introdotto “Il nuovo ordinamento contabile” per le amministrazioni pubbliche territoriali a partire dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 correttivo del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che tale termine può essere differito con decreti del Ministero dell'Interno d'intesa con il ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, che testualmente recita:

1. *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019.*
2. *Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26 luglio 2016;

**VISTI** i pareri resi dai Responsabili dei Servizi, acquisiti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

**ACQUISITO ALTRESÌ** il parere del Revisore dei Conti, prot. n. 308 del 06.03.2019, allegato al presente atto quale parte integrale e sostanziale;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi espressi in forma palese da n. 10 (dieci) votanti di cui

Favorevoli n. 10 (dieci)

Contrari n. //

Astenuti n. //

### **DELIBERA**

1. **DI AUMENTARE** l'aliquota IMU ordinaria di base per l'anno 2019 dallo 0,86% al 0,96%.
2. **DI FISSARE** quindi le aliquote IMU per l'anno 2019 come di seguito riportato:
  - **0,96%** aliquota ordinaria di base;
  - **0,40%** abitazione principale e relative pertinenze per le sole categorie A1, A8 e A9;
3. **DI DETERMINARE** la seguente detrazione per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2018:
  - per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05/04/2014;
5. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro i termini di legge.
6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
MINISCALCO FLAVIO



Il Segretario Comunale  
BERNARDO Dott. Arnaldo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 51

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19-03-2019 al 03-04-2019, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Cinaglio, lì 19-03-2019

Il Responsabile Amministrativo  
PAVIA Valentina



Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il responsabile dell'Ufficio Tributi

Vaccaro Cristina

Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il responsabile dell'Ufficio Ragioneria

Pavia Valentina

Valentina Pavia



### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

1 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

2 La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15 Marzo 2019 per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Il Segretario Comunale  
BERNARDO dott. Arnaldo



**COMUNE DI CINAGLIO**  
**PROVINCIA DI ASTI**  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO**

OGGETTO-. Parere sulla proposta di deliberazione Approvazione piano finanziario dell'imposta municipale propria (IMU- anno 2019)

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 detta legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 la nuova imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Richiamato altresì l'art 239, comma 1 lettera b), n. 7. del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità economico-provveditorato patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Esaminate la proposta di deliberazione approvazione piano finanziario dell'imposta municipale propria (IMU- anno 2019).

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Cinaglio, 4 marzo 2019

L'organo revisione economico-finanziaria

Dott. Alberto Solazzi

